



Regolamento della Consulta Comunale degli Immigrati residenti

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 28 dd. 20.04.2016

Trieste

Regolamento della Consulta Comunale degli Immigrati residenti

Articolo I Istituzione della Consulta

1. E' istituita, quale organo consultivo del Consiglio e della Giunta comunali, la Consulta comunale dei cittadini stranieri di Paesi extra U.E. residenti nel Comune di Trieste, di seguito denominata semplicemente Consulta, allo scopo di favorirne la partecipazione alla vita pubblica. Agli stranieri extra- UE residenti sono equiparati gli apolidi.
2. La Consulta si propone di raggiungere l'obiettivo di una più ampia integrazione socioculturale e civile degli immigrati residenti con le istituzioni.

Art. 2 Composizione della Consulta

1. La Consulta è formata da 15 componenti, di cui: almeno 10 cittadini stranieri extra U.E. residenti nel Comune di Trieste e non oltre 5 cittadini di Paesi membri dell'UE residenti nel Comune di Trieste e che abbiano assunto la cittadinanza europea da non più di 5 anni; nella sua composizione dovrà tener conto del numero degli immigrati residenti suddivisi per area geografica o nazionalità di appartenenza e assicurare la rappresentanza di genere.
2. La Consulta è espressione di associazioni rappresentative degli immigrati residenti o singoli cittadini immigrati competenti nei settori socio-sanitari, della cultura e istruzione, dell'economia e del lavoro o di chiara rappresentatività della comunità di riferimento. L'elezione viene effettuata sulla base di candidature promosse da associazioni, circoli, istituzioni rappresentative degli immigrati o che lavorano nel settore dell'immigrazione e dai consiglieri comunali, e sulla base di autocandidature. Tutte le candidature dovranno contenere le indicazioni relative ai requisiti di cui all'art. 5 ed essere corredate dai curricula indicativi delle competenze stesse.
3. Fanno parte, di diritto, della Consulta, a titolo consultivo, il Presidente del Consiglio comunale e l'Assessore comunale con delega alla funzione o loro delegati.
4. Tutte le cariche e le partecipazioni alle sedute si intendono a titolo gratuito.

Articolo 3 Funzioni della Consulta

1. La Consulta allo scopo di favorire l'incontro ed il dialogo fra portatori di differenti culture:
 - è momento di informazione, aggregazione e confronto per singoli e gruppi interessati alla realtà dell'immigrazione;
 - tende ad incentivare le opportunità volte a realizzare la piena integrazione dei cittadini extra UE a Trieste nell'ambito della tutela dei diritti, dell'istruzione e cultura, della salute, dell'inserimento nel mondo del lavoro, della fruizione dei servizi sociali e, negli stessi ambiti, raccoglie informazioni ed effettua ricerche sia direttamente, sia in collaborazione con l'Amministrazione Comunale;
 - promuove dibattiti ed incontri;
 - svolge un ruolo privilegiato di consultazione nei confronti degli organismi comunali sui problemi riguardanti la condizione sociale dei cittadini stranieri extra UE;
 - può collaborare con la Commissione Pari Opportunità, quando i temi e le questioni trattate nell'ambito della propria competenza, coinvolgono anche problematiche relative alla condizione femminile rapportata alla nostra realtà.
- Il Presidente della Consulta mantiene rapporti di comunicazione con il Consiglio comunale tramite il suo Presidente ed i Presidenti delle Commissioni Consiliari.

La Consulta deve essere ricevuta dagli Assessori, da una Commissione consiliare o dalla Conferenza dei Capigruppo entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta motivata al Sindaco nel primo caso ed al Presidente del Consiglio comunale negli altri due.

2. La Consulta degli Immigrati, nell'ambito della propria autonomia, consulta e intrattiene i rapporti collaborativi con altre istituzioni pubbliche o private aventi le medesime finalità istituzionali o impegnate in problematiche affini.

3. La Consulta degli Immigrati deve essere preventivamente consultata dalla Giunta comunale sui documenti di bilancio di previsione, su tutti gli atti e piani di spesa che abbiano diretta rilevanza per la condizione dei cittadini stranieri soggiornanti nel Comune di Trieste e che rivestano questioni inerenti il tema dell'immigrazione.

4. La Consulta degli Immigrati formula agli organi del Comune proposte ed osservazioni su ogni questione che abbia attinenza con la condizione dei cittadini stranieri presenti sul territorio del Comune di Trieste.

Articolo 4 Consulta

1. Sono componenti della Consulta i cittadini in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. La Consulta elegge tra i suoi componenti il Presidente e due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie.

3. La Consulta può organizzarsi in commissioni di lavoro.

Le sedute della Consulta sono pubbliche, tranne nel caso di cui all'art. 6, comma 2.

La Consulta si riunisce in seduta ordinaria almeno 2 volte all'anno.

4. La Consulta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in relazione alle attività svolte.

Articolo 5 Requisiti per la nomina

1. Possono essere elette componenti della Consulta le persone che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un Paese straniero extra-UE o "status" d'apolide, oppure cittadinanza di un paese membro dell'U.E., conformemente all'art. 2 comma 1. Il cittadino di un Paese extra UE o apolide che acquisisca la cittadinanza UE ha diritto a rimanere componente della Consulta.

Può essere eletto chi è in possesso della doppia cittadinanza di cui una di un Paese extra U.E.; in questo caso il candidato sarà inserito nella lista dei candidati aventi cittadinanza in un Paese membro dell'UE.

- b) residenza da almeno tre anni nel territorio del Comune di Trieste;

- c) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni, in quanto applicabili;

- d) non essere membri d'altri organismi consultivi in materia d'immigrazione costituiti da altri Comuni Italiani;

- e) essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità previsti dalle norme di legge per i Consiglieri comunali, ove compatibili.

Articolo 6 Prova e perdita dei requisiti

1. L'esistenza dei requisiti necessari per essere eletti deve essere comprovata mediante:

- l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo, del documento d'identità valido;

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il candidato attesti i requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'articolo 5.

La perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 5 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica della Consulta.

L'esistenza delle condizioni previste dall'art. 5, lettere a) e c), è verificata d'ufficio sulla base delle risultanze della dichiarazione di cui al comma 2, secondo alinea del presente articolo.

2. L'assenza dalle sedute della Consulta deve essere comunicata alla Presidenza o alla Segreteria della Consulta entro l'inizio della riunione. L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive della Consulta è causa di avvio del procedimento di decadenza dalla carica di componente.

Il Presidente della Consulta avvia la procedura di decadenza mediante contestazione della mancata partecipazione e invito a presentare, entro un termine non inferiore ai 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento, le proprie giustificazioni; scaduto tale termine, il Presidente della Consulta riunisce nei 10 giorni successivi la Consulta.

In tale seduta, da tenersi in forma secretata, il Presidente comunica l'avvenuta contestazione al componente della sua mancata partecipazione alle sedute della Consulta e l'esito della richiesta delle giustificazioni.

La Consulta delibera, con voto segreto, a maggioranza dei due terzi dei presenti, sulla motivata proposta di decadenza, valutando la fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi adottati. Dell'esito di tale decisione viene data comunicazione al Presidente del Consiglio comunale che informa il Consiglio comunale stesso.

Articolo 7

Il Presidente ed i Vicepresidenti della Consulta

1. Il Presidente e i Vicepresidenti vengono eletti dalla Consulta nella riunione di insediamento, a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, l'elezione viene rinviata alla successiva seduta, in cui è sufficiente la maggioranza dei presenti. Essi rimangono in carica per l'intero mandato consiliare; alla scadenza dell'incarico possono essere rieletti.

2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nelle sue funzioni e il Vicepresidente vicario lo sostituisce in caso di assenza.

Articolo 8

Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di due quinti dei componenti della Consulta.

La Consulta può altresì essere convocata dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio comunale, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Articolo 9

Modificazioni del Regolamento

1. Il presente Regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio comunale la modifica di articoli, commi o parti di esso, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei propri componenti.

Articolo 10

Regolamento interno e validità di sedute e deliberazioni

1. La Consulta può darsi un proprio Regolamento interno, applicativo del presente Regolamento istitutivo e non in contrasto con i principi dello stesso.

2. Le sedute della Consulta sono valide se è presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti. In seconda convocazione, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni della Consulta sono approvate a maggioranza dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la facoltà, in caso di parità, di rinviare la votazione della deliberazione a data successiva.

Le deliberazioni della Consulta assumono valenza di parere non vincolante fornito agli organi richiedenti o di stimolo nell'attività di amministrazione per le iniziative di promozione diretta.

Articolo 11

Servizi a disposizione della Consulta

1. La Consulta, per lo svolgimento delle proprie funzioni attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento, si avvale di una Segreteria, individuata secondo lo schema organizzativo vigente.

Articolo 12

Insediamiento e scioglimento della Consulta

1. La Consulta resta in carica ordinariamente fino alla scadenza del mandato consiliare.

L'elezione dei componenti si terrà di norma entro 90 giorni dalla data d'insediamento del Consiglio comunale o dalla data della esecutività della delibera di cui al comma 3.

2. Rimane valido, ai fini di eventuali surroghe, l'elenco dei non eletti, nell'ordine dei voti ottenuti. Quando tale elenco è esaurito, la Consulta rimane in carica nella sua formazione rimanente, fino al suo rinnovo, e salvo il comma 3.

3. Nel caso in cui almeno 8 componenti risultino decaduti o dimissionari la Consulta è sciolta; dello scioglimento della Consulta il Consiglio comunale prende atto con deliberazione con cui viene, altresì, dato mandato, al Presidente del Consiglio comunale ed agli Uffici competenti, di avviare un nuovo procedimento di ricostituzione, con le modalità di cui all'art. 2 e nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 13

Assistenza all'organismo

1. La Consulta utilizzerà strutture e personale necessari al suo funzionamento nell'ambito della disponibilità ordinaria dell'Amministrazione e compatibilmente con le esigenze di questa.

Articolo 14

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi vigenti, all'art.29 dello Statuto comunale e al Regolamento interno recante norme sul funzionamento della Consulta.

